



Corso di formazione per Revisori degli Enti Locali
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
E FUNZIONE DI VIGILANZA DEL REVISORE DEI CONTI

29/04/2026

Dott.ssa Federica Balbo

RIFERIMENTI NORMATIVI




Per prima ha introdotto la funzione della revisione economico-finanziaria, istituendo il collegio dei revisori dei conti.

Segue...



La revisione economico-finanziaria è disciplinata:



ART. 234 TUEL



«ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIO»

I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- ✓ Uno tra gli iscritti al registro dei revisori legali, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- ✓ Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti*;
- ✓ Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri*.

* Leggasi Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – D. Lgs. 139/2005

Segue...



La nomina dei revisori contabili negli Enti locali era regolata dall'art. 234 del Tuel, il quale distingueva e distingue tuttora tra:

- Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, Province e Città Metropolitane, in cui la revisione spetta ad un collegio di revisori composta da tre componenti;
- Comuni con popolazione **inferiore** a 15.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane, in cui la revisione spetta a un revisore unico.

Segue...

Art. 234

E' stato modificato
dall'art. 16, comma 25 del
D.L. 138/2011 convertito
nella L. 148/2011

Ha modificato il meccanismo di nomina, stabilendo che i
revisori dei conti degli Enti locali siano scelti mediante
estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro
dei revisori legali e/o all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili.



Segue...

Art. 234

Art. 57-ter del D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale 2020), convertito nella Legge 157/2019: questa disposizione ha introdotto il nuovo comma 25-bis dell'art. 16 del D.L. 138/2011, che attribuisce ai Consigli degli enti locali la scelta del presidente del collegio.

• Il Presidente del Collegio non è più designato automaticamente;
• È eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta;
• Scelto tra i revisori estratti appartenenti alla fascia più elevata.



ART. 235 TUEL



«DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE»

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera (prorogatio per non più di 45 giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 444/1994)*.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

* Modificato dal DL 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L.89 del 23/06/2014
«**sono rieleggibili per una sola volta**» sono sostituite dalle seguenti: **"i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale";**

Segue...



3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- ✓ Scadenza del mandato;
- ✓ Dimissioni volontarie: da comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni e non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente*;
- ✓ Impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.



* Modificato dal DL 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L.89 del 23/06/2014

ART. 237 TUEL



«FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI»

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.



ART. 238 TUEL



«LIMITI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI»

Salva diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'Ente locale, ciascun revisore non può ricoprire complessivamente più di otto incarichi:

- ✓ Non più di 4 incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- ✓ Non più di 3 incarichi in comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 e inferiore a 99.999;
- ✓ Non più di 1 incarico in comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.

L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Le funzioni del revisore rendono inopportuna la contemporanea partecipazione al nucleo di valutazione dell'ente o all'organismo indipendente di valutazione.



ART. 239 TUEL



«FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE»

✓ L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) Attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) Pareri, con le modalità stabilite dal regolamento su determinate materie;
- c) Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

Segue...



- d) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
- d-bis) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;



Segue...



- e) Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai componenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) Verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

Segue...



c.2 al fine di garantire l'adempimento delle funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente;

c.3 l'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti;

c.4 l'organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234, comma 2. i relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione;

c.5 i singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali;

c.6 lo statuto dell'ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

ART. 241 TUEL



«COMPENSO DEI REVISORI»

Il compenso è stabilito con la delibera di nomina entro i limiti massimi per classe demografica, spese di funzionamento ed investimento dell'ente, disposti dal decreto del Ministero dell'interno del 20 maggio 2005*, il quale prevede un aggiornamento triennale.

Il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle previste all'art. 239; ovvero, quando i revisori esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente, entro un massimo complessivo del 30%.

** Modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2019, Serie Generale n. 3.*



Segue...




Il Decreto del Ministero dell'interno del 20 maggio 2005, all'articolo 3, prevede un rimborso spese^{*}, spettante ai revisori con residenza in un comune diverso da quello dell'ente.

Al Presidente del collegio compete una maggiorazione del compenso pari al 50%.

** Modificato dal DL 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L.89 del 23/06/2014: «c. 6-bis l'importo annuo del rimborso spese non può essere superiore al 50% del compenso annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi.*

L'Indipendenza del Revisore negli Enti Locali



L'indipendenza del revisore degli enti locali deriva da due norme cardine: l'art. 236 del TUEL e l'art. 2399 del Codice Civile, che definiscono in modo puntuale incompatibilità, ineleggibilità e divieti. Queste norme stabiliscono che il revisore deve essere libero da rapporti personali, professionali o economici che possano comprometterne l'imparzialità.



INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'



L'ineleggibilità rappresenta una causa impeditiva alla nomina ed all'esercizio dell'incarico da revisore negli enti locali e qualora ci dovesse essere stata la nomina, questa è nulla ed insanabile fin dall'origine.



L'incompatibilità invece determina una situazione di conflitto di interessi e, se sopravvengono in corso di carica, non comportano la decadenza nel caso in cui venga rimossa la situazione che genera il conflitto.



ART. 236 TUEL



«INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' DEI REVISORI»

Il riferimento all'ineleggibilità deve ritenersi superato per effetto dell'introduzione del meccanismo del sorteggio. Infatti, l'art. 16, comma 25, D.L. 138/2011 prevede che l'Ente locale - ricevuta la comunicazione del nominativo selezionato mediante l'estrazione - verifichi (prima di adottare la delibera di nomina) la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236, comma 1, Tuel o di altri impedimenti di cui agli artt. 235 (durata dell'incarico e cause di cessazione) o 238 (limiti all'affidamento di incarichi) del Tuel.

Segue...



Art. 236 c. 1

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 C.C., intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Quindi: l'interdizione (art. 414 C.C.), l'inabilitazione (art. 415 C.C.), il fallimento; la condanna che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; il rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado con componenti dell'organo esecutivo; il rapporto continuativo o di prestazione d'opera retribuita con l'Ente o società da questo controllata (art. 2359, comma 2, C.C.)



Segue...



L'art. 236, commi 2 e 3, per scongiurare la confusione tra ruolo di controllore e quello di controllato, stabilisce l'incompatibilità, rispetto all'incarico di revisore:

- ✓ per i componenti in carica degli organi dell'Ente locale (art. 36 Tuel);
- ✓ per i componenti in carica nel biennio precedente la nomina degli organi dell'Ente locale;
- ✓ per il segretario e i dipendenti dell'Ente locale;
- ✓ per i dipendenti della Regione, della Provincia, della Città Metropolitana, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni;
- ✓ per il titolare di incarichi o consulenze sottoposte a vigilanza o controllo dall'Organo di revisione.

Art. 2399 c.c. – Incompatibilità dei sindaci



Richiamato integralmente dal TUEL, prevede incompatibilità per:

- ✓ coniuge, parenti e affini fino al 4° grado degli amministratori;
- ✓ rapporti di lavoro, consulenza continuativa o prestazione d'opera retribuita con l'ente;
- ✓ rapporti patrimoniali che compromettano l'indipendenza.



ART. 2399 C.C.



Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti [74] e gli affini [78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [2231].

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.



Cosa significa “indipendenza” per il revisore degli enti locali



L'indipendenza è la condizione giuridica e professionale che permette al revisore di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti.

È garantita attraverso:



Segue...



L'indipendenza del revisore degli enti locali è un requisito fondamentale ed inalienabile della revisione, garantita dal TUEL (art. 234) tramite un sistema di estrazione a sorte da un elenco del Ministero dell'Interno.

Assicura l'assenza di conflitti d'interesse e pressioni politiche, richiedendo una specifica competenza professionale e l'assenza di cause di incompatibilità.



Punti Chiave dell'Indipendenza



Sistema di Nomina (Sorteggio): Per garantire la terzietà, la nomina non è più discrezionale o meramente politica, ma avviene tramite sorteggio pubblico da un elenco gestito dal Ministero dell'Interno, diviso per fasce di popolazione.

Requisiti Professionali: I revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali o agli albi dei dottori commercialisti/ragionieri, assicurando competenza.

Segue...



Incompatibilità e Conflitto di Interessi: Il revisore non deve avere relazioni, interessi o incarichi pregressi che possano influenzare il suo giudizio, rispettando i principi di comportamento e l'art. 10 del D. Lgs. 39/2010. Le cause di incompatibilità sono rigorosamente verificate.

Limiti agli Incarichi: L'art. 238 del TUEL limita il numero di incarichi (massimo 8) per garantire che il professionista possa dedicare il tempo necessario a ciascun ente.

Durata e Rinnovo: L'incarico dura 3 anni e non può essere svolto per più di due volte consecutive nello stesso ente, favorendo il ricambio.



Il Ruolo dell'Indipendenza



L'indipendenza non è solo formale, ma sostanziale: il revisore deve agire con obiettività, formulando giudizi basati esclusivamente su evidenze oggettive. La sua funzione è garantire alla comunità e alla Corte dei Conti che la gestione finanziaria sia conforme alle norme.



CODICE ITALIANO DI ETICA E INDIPEDENZA INTRODUZIONE



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO



La Determina del MEF-RGS-RR del 23 marzo 2023 ha previsto i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale e di indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9, comma 1, 9bis, commi 2, 10 e 12 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n.135.

In attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Art. 9 D. Lgs. 39/2010 - Deontologia e scetticismo professionale



1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.
2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.
3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.
4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.
- 4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.

Art. 9bis D. Lgs. 39/2010 – Riservatezza e segreto professionale



1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.
2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.
3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.
4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.
5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.

Segue...



6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.
7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa a norma dell'articolo 33, comma 2-bis.
8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016.
- 8-bis.** Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.

Segue...



8-ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato.

8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis.

CODICE ITALIANO DI ETICA E INDIPEDENZA



L'attività del revisore legale costituisce un presidio imprescindibile a tutela dell'interesse generale, pertanto la pubblicazione del Codice di Etica e Indipendenza, che ha la sua matrice nel D. Lgs. 39/2010, consente di rinforzare ulteriormente il ruolo di garante del revisore tra i redattori del bilancio e i fruitori dello stesso.



Segue...



I revisori iscritti nel registro dei
revisori legali, nell'esercizio
dell'attività di revisione legale
svolta (ai sensi del D. Lgs.
39/2010), sono tenuti ad
osservare il Codice di Etica e
Indipendenza.

Segue...



Il Codice di Etica e Indipendenza elaborato da ASSIREVI, CNDCEC e INRL, congiuntamente al MEF e alla CONSOB, è entrato in vigore a partire dalle revisioni dei bilanci al 1° gennaio 2023 o successivamente e integra e sostituisce la versione del 2018, che regolamentava i principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, ma non gli aspetti legati all'indipendenza del revisore.

La Responsabilità del Revisore



Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli
Enti Locali Art. 240 D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.
267

"La Corte dei Conti
esercita il controllo
sulla gestione degli
Enti Locali ..."

Inquadramento generale



Art. 1 della Legge 14.01.1994 n. 20 (disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) come modificato dal D. L. 23.10.1996 n. 543 convertito con modificazioni nella Legge 20.12.1996 n. 639.



Segue...



1 - La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Segue...



1 bis - Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

Segue...



1 ter - Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

Segue...



1 quater - Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1 quinquies - Nel caso di cui al comma 1 quarter i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.

ART. 240 TUEL



«RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI REVISIONE»

I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Segue...



La figura del Revisore dei Conti degli Enti Locali rientra nella funzione dei pubblici ufficiali con le conseguenti responsabilità civili e penali. Eventuali irregolarità commesse nello svolgimento delle sue funzioni danno quindi luogo alla realizzazione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Segue...



- Lo svolgimento delle funzioni del Revisore deve avvenire con la diligenza del mandatario.
- Le verifiche devono essere il più possibile approfondite e meticolose.
- La responsabilità dei Revisori nello svolgimento di tale funzione è oggi, più di ieri, maggiormente rilevante essendo venuto meno il controllo esterno dei Co.Re.Co (dal 2001).

Segue...



Nel caso di danno economico derivante da inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, autonomamente o in concorso, l'organo di revisione è chiamato dinanzi alla giurisdizione contabile per il risarcimento del danno patrimoniale arrecato.

Segue...



I revisori dei conti degli enti locali:

sono pubblici ufficiali

sono tenuti al segreto
d'ufficio

adempiono al dovere con la
diligenza del mandatario

sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei Conti

La Denuncia alla Corte dei Conti



La normativa vigente prescrive l'obbligatorietà della denuncia di fatti "che diano luogo a responsabilità". Il presupposto affinché sorga l'obbligo è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

**Art. 52 2° c. - Codice di
giustizia contabile – D.
Lgs. 26 agosto 2016, n.174**



Soggetti obbligati alla denuncia



Rispondono del danno erariale coloro che, con l'aver "omesso o ritardato la denuncia", abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento.

Segue...



- Segretario Generale;
- Direttore Generale;
- Capo Servizio;
- Dirigenti con compiti ispettivi;
- Responsabile del procedimento;
- Revisori;
- Organo straordinario di liquidazione (dissesto finanziario).



Tempi delle denunce



La denuncia deve avere come caratteristica l'immediatezza.

Il ritardo della denuncia può avere rilievo giuridico ogni qualvolta la denuncia pervenga alla Procura in modo da non consentire gli adempimenti necessari all'attivazione della procedura prima della scadenza prescrizione.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos